

Atto costitutivo dell'Assemblea Permanente delle Rappresentanze degli Stati preunitari

Atto costitutivo dell'Assemblea Permanente delle Rappresentanze degli Stati preunitari e delle Nazioni ad essi appartenenti

...Con il presente Atto si costituisce l'Assemblea Permanente delle Rappresentanze degli Stati preunitari e delle Nazioni ad essi appartenenti, al fine di creare solidarietà e collaborazione tra tutte quelle Forze Indipendentiste della penisola italiana che rivendicano l'inalienabile diritto dei Popoli alla resistenza, e all'autodeterminazione (sul proprio territorio ancestrale) senza alcun compromesso, e anelino alla libertà delle proprie Nazioni costitutive...

Art.1

Con il presente Atto si costituisce l'Assemblea Permanente delle Rappresentanze degli Stati preunitari e delle Nazioni ad essi appartenenti, al fine di creare solidarietà e collaborazione tra tutte quelle Forze Indipendentiste della penisola italiana che rivendicano l'inalienabile diritto dei Popoli alla resistenza, e all'autodeterminazione (sul proprio territorio ancestrale) senza alcun compromesso, e anelino alla libertà delle proprie Nazioni costitutive.

Le Nazioni dovranno necessariamente essere espressione della volontà delle proprie Genti, avendo come passaggio intermedio l'invalidazione di tutti quegli atti irregolari che hanno imposto, durante il sedicente "Risorgimento", le annessioni degli Stati preunitari agli Stati Sardi e, in precedenza al Ducato di Savoia o ad altri ordinamenti alieni alla propria storia e tradizioni.

Si riconosce il 1796 la data precisa della fine della vera collaborazione tra le Nazioni italiane per dare inizio alla falsa unificazione dell'Italia unita cercando di sopprimere i popoli che la compongono.

Art.2

Ogni Rappresentanza manterrà la propria specificità con l'unico obiettivo di portare avanti, al di sopra dei propri interessi particolari, i diritti e gli interessi delle proprie Genti.

Art.3

Nelle decisioni e delibere dell'Assemblea non potrà vigere il sistema della maggioranza ma bensì dell'unanimità di tutti i suoi componenti (Rappresentanze).

In caso contrario sussisterebbe un abuso intollerabile nei confronti di uno o più Popoli.

Art.4

L'Assemblea che è permanente, si riunirà per deliberare ufficialmente le iniziative da attuarsi negli interessi di tutti almeno una volta ogni sei mesi.

La lingua usata negli atti formali dell'Assemblea è convenzionalmente il fiorentino burocratico.

Art.5

All'interno dell'Assemblea, esclusa la Presidenza, non esiste nessuna carica ma ogni Rappresentanza avrà uguale peso e diritto di veto su ogni decisione.

La Presidenza dell'Assemblea avverrà a rotazione, in ordine di adesione delle Rappresentanze all'Assemblea stessa, e avrà durata dalla fine dei lavori di una riunione alla fine dei lavori di quella successiva.

Nelle riunioni dell'Assemblea possono partecipare sino a sei persone per ogni Rappresentanza ma solo una ne sarà portavoce e dovrà accreditarsi presso la Presidenza prima dell'inizio dei lavori.

Il Presidente dell'Assemblea prima di dichiarare conclusi i lavori di una riunione darà lettura del verbale per eventuali correzioni e l'approvazione e, sentite le indicazioni della Rappresentanza interessata, passerà l'incarico al suo successore il quale dovrà subito nominare il suo segretario verbalizzante.

Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea, la presiede, e sentite le Rappresentanze ne redige l'ordine del giorno.

Le riunioni andranno svolte a rotazione nei singoli Stati preunitari aderenti, nelle rispettive capitali o qualsiasi altro luogo ritenuto più appropriato.

Art.6

Ogni Rappresentanza nominerà un proprio ambasciatore facente parte del Consiglio di collegamento tra le Rappresentanze stesse.

Art.7

L'Assemblea non ha scopi elettoralistici, perché questo baratterebbe i diritti dei Popoli con lo scopo di ottenere il voto.

L'Assemblea rigetta altresì ogni forma di partecipazione elettorale italiana quale sintomo di sudditanza rispetto all'occupante, e come riconoscimento implicito della legale occupazione italiana sui territori della penisola.

Art.8

Scopo dell'assemblea è la revisione totale dell'illegale occupazione italiana, frutto del cosiddetto risorgimento, sui territori della Penisola. Revisione che dovrà avvenire attraverso Referendum Popolari. Ogni rappresentanza deciderà autonomamente a quale fonte del diritto internazionale rivolgersi per l'autodeterminazione del proprio Popolo attraverso consultazione popolare sotto l'egida internazionale.

L'Assemblea programmerà e attuerà una linea comune contro la politica repressiva del colonizzatore italiano, ed il continuo etnocidio culturale perpetrato dal regime centralcolonialista romano.

L'Assemblea pianificherà iniziative culturali e politiche per un'ampia e documentata revisione storiografica del "risorgimento" italiano, e dei drammi che esso ha portato a tutta la penisola.